



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

Sezione Fallimentare Ufficio di Rimini

DECRETO EX ART. 78 CCI

Il giudice delegato dott.ssa Silvia Rossi;

esaminato il ricorso depositato da ALBERTO PATRIANELLI (cf: PTRLRT53L21C357R) con il quale viene chiesta l'ammissione alla procedura di concordato minore di cui agli artt.74 e ss CCI;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto il ricorrente risiede in Comune (Cattolica) ubicato nel circondario del Tribunale di Rimini;

rilevato che l'istante è stato socio illimitatamente responsabile della società TEMA LUCA SNC DI PATRIANELLI ALBERTO E DEGLI ESPOSTI VINCENZO, società dichiarata fallita con sentenza n. 42 del 18.7.2018 e che lo stesso è stato, quindi, dichiarato fallito in estensione ex art. 147 lf;

rilevato, altresì, che il predetto fallimento è stato chiuso ai sensi dell'art. 118 n. 4 lf in data 21.5.2020;

preso atto che, ad oggi, il ricorrente percepisce una pensione mensile di euro 1160,00;

che lo stesso non svolge, quindi, attività di impresa in forma individuale, con la conseguenza che non devono essere vagliati i limiti di cui all'art. 2 comma 1 lett.d) CCI;

ritenuta la sussistenza, in base alla sommaria valutazione richiesta in questa fase, dei requisiti di accesso previsti dalla legge, ivi compresi i documenti analiticamente elencati nell'art. 75 CCII e la relazione particolareggiata dell'OCC, in persona della dott.ssa MARTA MASCILONGO, con allegati i documenti e le informazioni richieste dall'art. 76 CCII;

preso atto che il ricorrente chiede l'accesso alla procedura di concordato minore nella forma liquidatoria;

ritenuto che sussista la condizione di cui all'art. 74 co. 2 CCI, atteso che l'apporto di finanza esterna, per euro 20.000,0,0 è importo apprezzabile in relazione alle risorse messe a disposizione dal debitore;

considerato, in particolare, che:



- a) vengono indicate le cause dell'indebitamento (derivante dall'esposizione debitoria della società) e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) vengono esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (reddito mensile insufficiente- stante la necessità di far fronte alle spese sanitarie del nucleo familiare- ad estinguere i debiti);
- c) il Gestore della crisi ha indicato (cfr. pag. 36 della relazione) che i soggetti finanziatori della società fallita , ai fini della concessione del finanziamento, hanno tenuto conto del merito creditizio del debitore (atteso che non sono stati riscontrati elementi tali da far ritenere che le linee di credito concesso avessero carattere abusivo o comunque fossero state concesse senza la previa verifica del merito creditizio trattandosi di linee concesse per la ordinaria attività di impresa);
- d) vi è l'indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) è stata fatta la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano (risorse complessive messe a disposizione dei creditori pari ad euro 80.000,00) rispetto all'alternativa liquidatoria (che non avrebbe l'apporto di finanza esterna per euro 20.000,00 e comunque non potrebbe condurre alla liquidazione dei beni segregati in fondo patrimoniale nel 2001, trattandosi di conferimento non più revocabile);
- f) vi è l'indicazione presumibile dei costi della procedura (pari ad euro 12000,00 per quanto concerne il compenso del legale e del Gestore della Crisi);
- g) sono indicate la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori, suddivisi in 4 classi votanti;

In particolare il piano prevede la messa a disposizione, e il pagamento entro giorni 15 dal passaggio in giudicato del decreto di omologa; delle seguenti somme:

- a) euro 60.000 a titolo di finanza interna messi a disposizione dalla figlia Giorgia Patrianelli, quali controvalore (ipotizzato come decurtato in sede d'asta) dei beni di proprietà del ricorrente segregati in fondo patrimoniale e che rimangono nella disponibilità del ricorrente (l'assegno circolare di pari importo è già stato depositato presso il legale della procedura);
- b) euro 20.000,00 a titolo di finanza esterna messi a disposizione dal figlio Mariano Patrianelli (l'assegno circolare di pari importo è già stato depositato presso il legale della procedura);

la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori come segue:

- pagamento del 100% delle spese di procedura ammontanti a euro 12.000,00 (dodicimila/00);



- pagamento del 45,06% dei creditori privilegiati mobiliari ex art. 2751 bis n. 1 con collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 del c.c.;
- pagamento del 5% dei crediti privilegiati mobiliari parzialmente incapienti ex art. 2751 bis n. 1 del c. c.;
- pagamento del 3% dei crediti privilegiati mobiliari totalmente incapienti ex art. 2751 bis n. 2 e n. 5 e 2755 c. c. e 2752, 2753, 2754 del c. c. con collocazione ai gradi 1-8-18-19-20;
- pagamento del 2,35% dei creditori chirografari.

rilevato che non sono state rappresentate cause ostative all'accesso alla procedura;

ritenuto, in conclusione, che la domanda sia ammissibile;

preso atto che non è stata richiesta l'inibitoria di azioni esecutive, pur essendo in corso un pignoramento presso terzi, nella misura di euro 88,00 mensili;

preso altresì atto che non è stata richiesta da parte del debitore la nomina di un Commissario Giudiziale e che, allo stato, non risulta necessaria la sua nomina;

P.Q.M.

visti gli artt. 74 e ss. CCII,

1. dichiara ammissibile la proposta in esame e, per l'effetto,
2. dichiara aperta la procedura di concordato minore depositata da PATRIANELLI ALBERTO;
3. dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale a cura della cancelleria;
4. manda al Gestore della crisi di comunicare ai creditori il presente decreto;
5. assegna ai creditori il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione entro il quale devono fare pervenire al Gestore della Crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
6. dispone che il Gestore della Crisi alla scadenza del termine di cui al punto 4 che precede depositi relazione riepilogativa sulle eventuali dichiarazioni dei creditori, al fine dei provvedimenti ex art. 80 CCII.

Rimini, 26/06/2023



Il giudice delegato

dott. Silvia Rossi

